

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



R.G.N. 15075/2007

Cron. 17709

Rep. 3042

Ud. 18/3/2014

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**17709/14**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo CECCHERINI	Presidente
dott. Sergio DI AMATO	Consigliere
dott. Antonio DIDONE	Consigliere
dott. Carlo DE CHIARA	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

**OGGETTO:** revoca-  
toria fallimentare

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

FALLIMENTO DI DI NANNI NICOLA, in persona del curatore p.t. avv. Enrico Cesare Cicco, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 71, presso l'avv. ROCCO NANNA, unitamente all'avv. FRANCESCO ROSARIO DE SIMONE, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso - C.F.: 00381040724 -

RICORRENTE

contro

ANASTASIA NUNZIA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via C. Poma n. 2, presso l'avv. FABIO MASSIMO ORLANDO, unitamente all'avv. GENNARO CEFOLA del foro di Trani, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso

-C.F.: NST NNZ 63A45 L328 D -

CONTRORICORRENTE

640

2014



avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 368/06, pubblicata il 21 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE, il quale ha concluso per la dichiarazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. — Il curatore del fallimento di Nicola Di Nanni convenne in giudizio Nunzia Anastasia e Carmela De Gregorio, chiedendo, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la dichiarazione d'inefficacia del contratto stipulato il 25 ottobre 1991, con cui il fallito aveva venduto all'Anastasia una porzione di villa bifamiliare sita in Bisceglie (BA), alla I traversa via Di Molfetta, nonché del contratto stipulato il 13 maggio 1992, con cui l'Anastasia aveva rivenduto l'immobile alla De Gregorio.

1.1. — Il Tribunale di Trani con sentenza non definitiva del 3 gennaio 2003 rigettò la domanda proposta nei confronti della De Gregorio, disponendone l'estromissione dal giudizio, e con sentenza definitiva del 17 marzo 2004 accolse la domanda proposta nei confronti dell'Anastasia, dichiarando l'inefficacia della compravendita e condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 251.141,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dalla domanda.

2. — L'impugnazione proposta dall'Anastasia è stata accolta dalla Corte d'Appello di Bari, che con sentenza del 21 aprile 2006 ha riformato la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta nei confronti dell'appellante.

g



3. — Avverso la predetta sentenza il curatore del fallimento propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. L'Anastasia resiste con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, si rileva che con atto notificato al procuratore della controricorrente il 12 marzo 2014 e depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014, il difensore del curatore ha dichiarato che con decreto del 28 aprile 2011 il Tribunale di Trani ha disposto la chiusura del fallimento di Nicola Di Nanni, ed ha chiesto pertanto dichiararsi l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 300<sup>l</sup> cod. proc. civ.

L'istanza non merita accoglimento, avuto riguardo alle particolari caratteristiche del giudizio di cassazione, che, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione per effetto degli eventi contemplati dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., e quindi neppure a seguito della chiusura del fallimento, la quale, pur determinando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, non assume normalmente alcun rilievo ai fini della prosecuzione del giudizio.

1.1. — In quanto idoneo ad escludere la persistenza delle esigenze sottese alla proposizione della domanda, il provvedimento indicato evidenzia peraltro il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che la sua produzione, da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. II, 5 agosto 2008, n. 21122), giustifica la dichiarazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.

L'azione revocatoria fallimentare, in quanto diretta alla reintegrazione del patrimonio del fallito, depauperato da atti dispositivi compiuti in pregiudizio delle ragioni dei creditori, costituisce infatti lo strumento tipico dell'azione concorsuale, rispetto al quale il fallimento si pone come condizione di proponibilità, dal mo-

U



mento che il suo esperimento presuppone la dichiarazione di fallimento, è legato a fattori che a questa sono intimamente connessi e spetta alla legittimazione esclusiva del curatore; la pendenza della procedura concorsuale si atteggia a sua volta come condizione di perseguibilità dell'azione, in quanto la declaratoria d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, cui essa è preordinata, ha come termini soggettivi da un lato le parti dell'atto, dall'altro lato i creditori concorrenti costituiti in massa. L'intensità del collegamento tra la pendenza del fallimento e l'azione in esame comporta pertanto che, ove la procedura si chiuda, come nella specie, senza necessità di liquidare il bene che ha costituito oggetto di disposizione, viene meno l'interesse alla pronuncia d'inefficacia dell'atto dispositivo, con la conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 23 luglio 1993, n. 8255).

2. — Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La natura dell'evento che ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione giustifica peraltro la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 6 AGO. 2014  
Oggi

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO